

		SENT. N. 99/2024/C
	REPUBBLICA ITALIANA	
	NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE	
	PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
	nella persona del dott. Andrea Giordano, in funzione di Giudice Unico delle	
	pensioni, ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46093 del registro di segreteria	
	proposto da	
	(omissis), nata a (omissis) il (omissis), residente in (omissis), via (omissis),	
	rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Bergamini	
	contro:	
	l'INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.	
	Mariateresa Nasso e dall'avv. Oreste Manzi;	
	Visto il ricorso;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Nella camera di consiglio del 21 novembre 2024, con l'assistenza del	
	Segretario, dott.ssa Roberta Onorati.	
	FATTO	
	Con ricorso, la sig.ra (omissis), già dipendente dell'allora Ministero	
	dell'istruzione, dell'università e della ricerca con qualifica di insegnante e	
	cessata dal servizio in data (omissis), per inidoneità assoluta al lavoro, ha	
	chiesto la concessione della pensione privilegiata.	
	La ricorrente, a seguito di infezione contratta durante l'attività lavorativa, ha	
		1

sviluppato varie patologie che le sono state riconosciute dalla Commissione medica di verifica di Bologna come dipendenti da causa di servizio.

Acquisito anche il parere favorevole del Comitato di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione le ha liquidato l'equo indennizzo. Successivamente, è stata dichiarata *“non idonea permanentemente a proficuo lavoro”* e le è stata erogata la pensione ordinaria di inabilità.

L'Inps, Direzione provinciale di Modena, con provvedimento del 7.11.2017, le ha rigettato, invece, la domanda di pensione privilegiata, così motivando: *“con l'art. 6 del d.l. 201 del 6/12/11 è stata disposta, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'abrogazione della pensione privilegiata”*.

Secondo parte ricorrente, la domanda sarebbe, invece, risultata appieno ammissibile.

Ha concluso, chiedendo:

- l'annullamento del provvedimento emesso dalla Direzione provinciale dell'Inps di Modena, con il quale è stata respinta la domanda di pensione privilegiata presentata dalla ricorrente;

- la condanna dell'Inps alla costituzione, in favore della ricorrente, del trattamento di pensione privilegiata, con corresponsione dei relativi ratei a decorrere dalla domanda, oltre agli interessi legali;

- in via subordinata, che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non consente, a seguito dell'abrogazione della pensione privilegiata, a favore dei dipendenti pubblici non rientranti nelle categorie escluse, di ottenere la

pensione privilegiata, qualora alla data dell'entrata in vigore della norma abrogativa siano ancora aperti i termini o pendenti le istanze di riconoscimento per la causa di servizio o per la pensione di privilegio, anche nei casi in cui la cessazione del rapporto d'impiego avvenga in data successiva al 6 dicembre 2011.

In data 24 ottobre 2019, l'Inps si è costituito, citando la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 32934, del 6 agosto 2012, secondo la quale, poiché con l'articolo 6, d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, è stato abrogato l'istituto della pensione privilegiata, e considerando che la fruizione del predetto trattamento ha come presupposto la cessazione del rapporto di lavoro, la norma transitoria farebbe salvi solo i procedimenti riferiti a cessazioni del rapporto avvenute entro il 4 dicembre 2011, mentre nel caso *de quo* la ricorrente a tale data era ancora in servizio.

Per quanto concerne, infine, la questione di legittimità costituzionale, ha citato la sentenza della Corte costituzionale n. 20/2018, che si è pronunciata su una prospettata questione di costituzionalità dell'articolo 6, d.l. n. 201/2011, respingendola.

L'Inps ha concluso chiedendo che sia accertata e dichiarata l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, conseguentemente, il rigetto, con vittoria di spese.

Con sentenza n. 164/2019 di questa Sezione giurisdizionale, la domanda della (omissis) è stata rigettata.

Con sentenza n. 67/2023, la III Sezione giurisdizionale di appello ha riformato la pronuncia di prime cure, rimettendo gli atti, ai sensi dell'articolo 170, comma 4, c.g.c., al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.

Parte ricorrente ha riassunto la controversia avanti a questa Sezione.

In data 13 ottobre 2023, l'Inps si è costituito chiedendo rigettarsi il ricorso in ragione della sua infondatezza, in subordine indicando un consulente tecnico di parte nella denegata ipotesi in cui venga disposta consulenza tecnica d'ufficio.

All'udienza del 24 ottobre 2023 le parti si sono riportate alle rispettive difese.

Con ordinanza n. 32/2023, questo Giudice ha disposto Consulenza tecnica d'ufficio, nominando il Collegio medico legale della Difesa, C.M.L. - Sezione speciale presso la Corte dei conti affinché accertasse, sulla base di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria agli atti, nonché di ulteriori accertamenti specialistici ritenuti necessari, previa occorrendo visita dell'interessato, diretta o su delega, se, alla data del congedo della Sig.ra (omissis), sussistesse la dipendenza da causa di servizio delle infermità dedotte e riferisse, in caso di risposta affermativa, altresì sulla corretta diagnosi delle infermità sofferte dalla ricorrente indicando a quale categoria tabellare siano cumulativamente ascrivibili.

In seno alla successiva udienza del 20 giugno 2024 la causa è stata rinviata non essendo stata allora depositata la relazione peritale (ordinanza a verbale n. 4/2024).

Essa relazione è stata versata agli atti in data 8 agosto 2024.

All'udienza del 21 novembre 2024 le parti si sono riportate ai propri atti.

DIRITTO

Occorre premettere che il presente giudizio è gemmato, per come si è anticipato, dalla rituale riassunzione di parte ricorrente della controversia originariamente incardinata; riassunzione conseguente alle statuizioni della

sentenza n. 67/2023 della III Sezione giurisdizionale di appello e consonante con il dettato dell'articolo 170, comma 4, d.lgs. n. 174/2016 (*"Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello"*).

In questa sede, la parte ha insistito per la condanna dell'Inps *"[...] alla costituzione, a favore della Sig.ra (omissis), del trattamento di pensione privilegiata spettante alla medesima a seguito di domanda presentata in data 23/5/2016, con determinazione della ascrivibilità della complessiva patologia relativa alla menomazione dell'integrità fisica, psichica e sensoriale dalla stessa riportata, alla categoria della tabella A di cui al dpr n. 915/78 e successive modifiche, oltre alla corresponsione dei relativi ratei arretrati a far tempo dalla data della domanda, oltre rivalutazione e interessi"*.

Nel merito, il ricorso merita accoglimento, nei termini che di seguito si espongono.

La Sig.ra (omissis) ha chiesto l'attribuzione di apposito trattamento pensionistico privilegiato (originariamente chiesto con domanda del 23 maggio 2016), che spetta al dipendente che abbia riportato, a causa del servizio, lesioni o infermità di natura abilitante.

La base normativa si rinviene nel dettato dell'articolo 64 d.P.R. n. 1092/1973, a tenore del quale *"Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano*

reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante".

Il trattamento assolve a una duplice funzione: a quella previdenziale, che si appunta nella copertura del rischio di vedere diminuita la capacità di lavoro per effetti di invalidità determinate da fatti di servizio, si aggiunge quella risarcitoria, che induce a conferire alla pensione i connotati del privilegio.

Presupposti della concessione del beneficio sono, da una parte, l'eziologica dipendenza dell'infermità da causa di servizio e, dall'altra, la gravità della patologia, che deve aver reso il dipendente inabile al servizio stesso.

Conformemente al granitico indirizzo della giurisprudenza, l'accertamento dei presupposti è, nel caso di specie, avvenuto in forza di apposito approfondimento istruttorio, all'esito del quale l'incaricato Collegio medico legale ha depositato ampia e accurata relazione, che prende in considerazione tutti i fatti rilevanti adottando un approccio metodologico non suscettibile di censura.

Più segnatamente, seguendo un *iter* logico esente da vizi (dettagliata storia amministrativa della parte; accertamenti tecnico-sanitari, svolti previa convocazione in data 7 maggio 2024; giudizio diagnostico), l'elaborato peritale – alle pagg. 7 e ss. ("*considerazioni medico legali*") – ha accertato l'eziologica riconducibilità a causa di servizio (l'espletamento delle funzioni di insegnante a stretto contatto con i bambini frequentanti le lezioni) delle patologie dedotte; ciò dopo aver espletato i dovuti accertamenti del caso, per come

puntualmente riportati in relazione.

Quanto alla gravità delle patologie, lo stesso Collegio medico legale è approdato – in forza di un percorso motivato altrettanto congruo – all'iscrizione delle infermità alla 5^a ctg. della Tabella A (segnatamente, ritenendo che *“le infermità così come elencate nel G.D. siano da considerare, in accordo a quanto precedentemente stabilito dal CVCS, quale SI dipendenti da causa di servizio e complessivamente ascrivibili ad una V ctg. della tabella A ai fini PPO”*).

Così, in particolare, si legge alle pagg. 10-11 dell'elaborato:

“questa Sezione Speciale del Collegio Medico Legale esprime parere che:

“alla data del congedo della Sig.ra (omissis), sussisteva la dipendenza da causa di servizio delle infermità dedotte in ricorso (domanda di pensione privilegiata del 23 maggio 2016); 2) la corretta diagnosi delle infermità sofferte dalla ricorrente, come indicato nella sezione GD del parere, appare elencabile, come segue:

1. LES verosimilmente conseguente ad infezione virale da parvovirus B19 (6° ctg. tabella A);

2. Leucopenia secondaria CD4+ non HIV correlata verosimilmente conseguente ad infezione virale da parvovirus B19 (tabella B);

3. Disturbo dell'adattamento con ansia e flessione timica (8° ctg tabella A);

4. Fibromialgia [non classificabile (n.c.)].

Pertanto, complessivamente ascrivibili ad una 5° ctg della tabella A (che, in base all'art. 5, comma 1, lett a) del D.P.R. del 3 marzo 2009, n. 37 contiene una scala di equivalenza completa tra le categorie previste dal testo unico in materia di pensioni di guerra, contenuto nel D.P.R. n. 915/78 e successive

modificazioni, e le percentuali di invalidità) corrisponde ad una riduzione in termini di capacità lavorativa generica del 50-60%”.

Considerata la motivazione a suffragio del documento del Collegio (a propria volta riflesso di una puntuale istruttoria previa, i cui risultati, non adeguatamente smentiti dalle risultanze probatorie *ex actis* di contrario o diverso tenore, non sono stati specificamente contestati da parte convenuta) e la sua coerenza con le coordinate normative, non vi è motivo per discostarsi dall’elaborato, da cui – in modo chiaro – emergono le particolari condizioni di lavoro da cui sono originate le patologie di parte ricorrente.

A tale elaborato, appieno coerente con la documentazione agli atti, è, del resto, *per relationem*, dato rinviare come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ad es., Cass. civ., Sez. VI, ord. 22 settembre 2021, n. 25671: “*Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente*”).

In definitiva, il ricorso merita di essere accolto.

Si dichiara, dunque, con riferimento alle infermità indicate nell’atto introduttivo, il diritto della ricorrente alla pensione privilegiata vitalizia di 5^a categoria, Tabella A, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali integrati – per gli anni in cui l’indice di rivalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura – dall’importo differenziale di detta rivalutazione (per come

statuito da questa Corte mercè indirizzi del tutto consolidati), calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento.

Dato il principio di soccombenza, si condanna l'Inps:

- al pagamento delle spese processuali anche del grado di appello (per come disposto dalla sentenza n. 67/2023 della III Sezione giurisdizionale di appello), che si liquidano come in dispositivo;

- alla restituzione alla ricorrente dell'importo di € 575,00 (cinquecentosettantacinque/00), versato dalla medesima in favore dell'INPS in esecuzione della sentenza n. 164/2019 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Emilia-Romagna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, in relazione alle patologie di cui allo stesso ricorso, dichiara il diritto della ricorrente (omissis) alla pensione privilegiata vitalizia di 5^a categoria, Tabella A, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali integrati – per gli anni in cui l'indice di rivalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura – dall'importo differenziale di detta rivalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento.

Condanna l'INPS:

- al rimborso, a favore della ricorrente, del compenso spettante alla difesa, che liquida, anche con riferimento al grado di appello, in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%;

- alla restituzione alla ricorrente dell'importo di € 575,00

(cinquecentosettantacinque/00), versato dalla medesima in favore dell'Inps in esecuzione della sentenza n. 164/2019 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Emilia-Romagna.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2024.

Il Giudice

Andrea Giordano (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 05 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott. Laurino Macerola (f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, lì 05 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott. Laurino Macerola (f.to digitalmente)